



Council of the
European Union

191835/EU XXVII.GP
Eingelangt am 05/07/24

Brussels, 5 July 2024
(OR. it, en)

11950/24

Interinstitutional File:
2023/0436(COD)

TRANS 334
CODEC 1641
INST 251
PARLNAT 108

COVER NOTE

From:	Italian Senate
date of receipt:	3 July 2024
To:	President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on passenger rights in the context of multimodal journeys [16307/23 – COM(2023) 752 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the opinion¹ of the Italian Senate on the above.

¹ Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2023-0752>

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 22

**RISOLUZIONE
DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE**

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatrice MURELLI)

approvata nella seduta del 26 giugno 2024

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL CONTESTO DI
VIAGGI MULTIMODALI (COM(2023) 752 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 2024

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento (COM(2023) 752 definitivo), finalizzata a integrare la legislazione dell'Unione europea in materia di diritti dei passeggeri, con una normativa specifica relativa ai viaggi multimodali, che comporta una combinazione di modi di trasporto, al fine di contribuire al loro sviluppo e a migliorare la scelta dei passeggeri in termini di opzioni di viaggio;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

ritenuto che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla politica comune dei trasporti, e nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, relativo alla navigazione marittima e aerea;

ritenuto che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, poiché in assenza di un'armonizzazione europea delle regole a protezione dei passeggeri durante i viaggi multimodali, gli operatori opererebbero in regimi diversi a seconda del Paese e i passeggeri sarebbero soggetti a molteplici regole applicabili, con difficoltà a conoscere e far valere i propri diritti;

ritenuto che anche il principio di proporzionalità sia rispettato, in quanto la proposta di regolamento si limita a prevedere le disposizioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla stessa;

ritiene, tuttavia, importante richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti che meritano di essere valutati nell'ambito dell'*iter* legislativo europeo:

in relazione ai venditori indipendenti di biglietti (gli intermediari), che risultano essere tra i più importanti sostenitori dei viaggi multimodali, soprattutto grazie alla loro abilità di combinare diverse modalità di viaggio in una maniera più creativa rispetto ai canali classici, si rileva che la loro capacità di tutelare i passeggeri dipende dalla possibilità di accedere alle informazioni e agli strumenti necessari, che sono controllati dagli operatori. In questo senso, sono i vettori che dovrebbero permettere agli intermediari di poter assistere i viaggiatori nell'esercizio dei loro diritti, come ad esempio nelle procedure di rimborso;

inoltre, poiché gli intermediari non hanno un ruolo nelle operazioni di trasporto, la responsabilità giuridica di dover offrire

rimborsi o opzioni di viaggio alternative dovrebbe essere posta in capo all'operatore del tragitto, lasciando agli intermediari un ruolo di facilitazione, al fine di rendere il più semplice possibile per i passeggeri la risoluzione di eventuali problematiche;

alla luce delle considerazioni sopra indicate si potrebbe prevedere un obbligo per i vettori di fornire agli intermediari le informazioni indicate nell'articolo 5 della proposta di regolamento in esame, non solo per i contratti multimodali unici, come previsto dall'articolo 6, ma anche in caso di biglietti multimodali combinati;

riguardo al paragrafo 7 dell'articolo 5, si ritiene opportuno definire meglio il « supporto durevole », distinto dal « supporto elettronico », tenendo conto anche che non tutte le informazioni trasmesse in formato elettronico sono utili da conservare in formato cartaceo da parte del passeggero, al quale dovrebbe essere consentita la possibilità di scegliere quali informazioni ricevere anche su supporto durevole. Inoltre, la definizione di « supporto elettronico » dovrebbe anche prevedere criteri obbligatori di sicurezza della trasmissione elettronica e di tracciabilità dei contenuti;

dovrebbe inoltre essere prevista una più chiara definizione del paragrafo 8 dell'articolo 5, che impone agli intermediari di comunicare ai vettori i dati dei passeggeri, al fine di evitare il rischio che il passeggero riceva diverse e sovrapposte comunicazioni, provenienti sia dai vettori, sia dall'intermediario;

all'articolo 8, sul diritto al rimborso o alla compensazione, dovrebbe essere previsto l'obbligo e non solo la facoltà, per i vettori di accettare le richieste di rimborso presentate, per conto dei passeggeri, dagli intermediari;

infine, i 14 giorni entro cui è fatto obbligo di corrispondere il rimborso, si discostano dai 30 giorni previsti dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, che peraltro non è oggetto di modifica su questo aspetto da parte della proposta di regolamento COM(2023) 753 definitivo.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

€ 1,00